

INFORMACOOP

AMBIENTE

in collaborazione con



Informacoop Ambiente n. 07

Luglio 2018

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ANGA: Aggiornamento dei quiz per le verifiche di idoneità dei RT

Con riferimento all'esame di abilitazione del responsabile tecnico, il Comitato Nazionale ha pubblicato l'elenco dei quiz eliminati e non più somministrabili con decorrenza dalla data di loro pubblicazione e l'elenco dei quiz che saranno oggetto di correzione da refusi e imprecisioni.

Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare 11 luglio 2018, n. 148

Rifiuti: accertamento delle pericolosità

Quanto alla questione relativa all'accertamento della pericolosità dei rifiuti, la Cassazione afferma che "ai fini della qualificazione giuridica di un rifiuto come pericoloso non è necessaria la preventiva analisi da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), essendo sufficiente che il rifiuto abbia sul piano oggettivo il carattere della pericolosità".

Corte di Cassazione, sentenza del 04 luglio 2018 n. 30018

Ambiente: confine tra disastro ambientale e disastro innominato

La Suprema Corte si pronuncia sul disastro ambientale, tracciando la differenza con la fattispecie del disastro innominato. Il delitto di disastro ambientale ha, quale oggetto di tutela, l'integrità dell'ambiente e questo lo distingue dal disastro innominato posto a tutela della pubblica incolumità.

Corte di Cassazione sentenza del 03 luglio 2018, n. 29901

ANGA: Criteri e requisiti per l'iscrizione nella sottocategoria 2-ter

Con recente provvedimento, l'Albo ha introdotto la sottocategoria 2-ter per l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma

1, del D.M. 1 febbraio 2018, fissa inoltre i criteri e i requisiti per l'iscrizione nella stessa.
Albo Nazionale Gestori Ambientali, Delibera n. 4 del 4 giugno 2018, nota prot. 0010468 del 25 giugno 2018

Pacchetto sull'economia circolare: pubblicate le Direttive

Sono in vigore dal 4 luglio le quattro direttive del "pacchetto Economia Circolare", che gli Stati membri dovranno recepire entro il 5 luglio 2020. Nello specifico:

- Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- direttiva UE 2018/850 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- direttiva UE 2018/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 150, del 14 giugno 2018

Rifiuti: non adempiere ad una prescrizione equivale a non avere l'autorizzazione

Secondo la Cassazione la contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni di cui all'art. 256, c. 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è reato formale di pericolo. Il medesimo, pertanto, si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti.

Corte di Cassazione, sentenza del 20 giugno 2018 n. 28493

End of waste: pubblicate le regole per i conglomerati bituminosi

E' entrato in vigore il 03 luglio scorso il regolamento recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) da applicare ai conglomerati bituminosi.

Decreto del 28 marzo 2018, n. 69 recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", in Gazzetta Ufficiale n.139 del 18 giugno 2018.

SCADENZE ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTI	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
AEE / RAEE	Applicazione del campo aperto: ridefinizione delle categorie AEE e inclusione degli apparecchi elettronici prima non inquadrabili in una specifica categoria del D.Lgs. 49/2014	Produttori AEE e gestori RAEE	15/08/2018	D.Lgs. 49/2014
Conai	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in	20/08/2018	Regolamento CONAI ss.mm.ii. Artt. 7, 8

		regime dichiarazione mensile	di		
--	--	------------------------------------	----	--	--

APPROFONDIMENTI

ANGA: nuova categoria 2-ter per raccolta e trasporto occasionale di metalli da enti religiosi e associazioni di volontariato

Premessa

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali con Delibera n. 4 del 4 giugno 2018, ha istituito una nuova sotto-categoria (2-ter) valida per le sole associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

Requisiti e condizioni

Ai fini dell'iscrizione alla sottocategoria 2-ter, le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono attestare il possesso dei seguenti requisiti (art. 10, comma 2, letta9, c), d), e), f), g), i) del DM 120/2014):

- a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- b) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, nei seguenti casi:
 - 1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
 - 2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
- e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
- f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);
- g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- g) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni di cui ai precedenti punti.

Rifiuti che possono essere raccolti e trasportati

L'iscrizione alla sottocategoria 2-ter abilita le associazioni di volontariato e gli enti religiosi alla raccolta e trasporto dei seguenti rifiuti urbani non pericolosi dei quali risultino proprietari in forza di acquisto o donazione degli stessi:

- 1) CER 15.01.04 imballaggi metallici
- 2) CER 20.01.40 metalli
- 3) CER 20.03.07 rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

Tali enti sono abilitati alla raccolta e trasporto per non più di quattro giornate dell'intero anno civile e per un quantitativo complessivamente non superiore a 100 tonnellate.

Procedura d'iscrizione

La domanda di iscrizione è redatta secondo il Modello A allegato alla Deliberazione, con cui le associazioni di volontariato e gli enti religiosi attestano:

- La sede dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso;
- Il possesso dei requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo;
- I rifiuti che si intendono trasportare;
- il pagamento dei diritti di segreteria

Nella sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti, la Sezione Regionale delibera l'iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato rispetto delle condizioni richieste o di mancato adempimento a conformarsi alla normativa entro il termine assegnato, la sezione regionale dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e, quindi, la cancellazione.

Modalità di iscrizione temporanea dei veicoli concessi in uso

L'iscrizione temporanea dei veicoli concessi in uso richiede la presentazione di una domanda di variazione dell'iscrizione riguardante la dotazione dei veicoli. Di tali veicoli gli enti richiedenti l'iscrizione dovranno attestare l'idoneità al trasporto dei rifiuti, secondo il modello dell'Allegato B alla Delibera, almeno dieci giorni prima dell'evento organizzato, fornendo prova dell'intesa con i Comuni territorialmente competenti.

Una volta ricevuta l'accettazione da parte della Sezione regionale o provinciale, tali veicoli saranno inseriti nell'iscrizione per tutta la durata dell'evento e, solo per il conferimento dei rifiuti all'impianto, per il giorno successivo, dopodiché rientreranno automaticamente nella disponibilità dell'impresa cedente (se iscritta all'albo).

Diritti di iscrizione

L'iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale pari a €50,00.

Riferimenti normativi

Deliberazione n. 04 del 04 giugno 2018

D.M. 01 febbraio 2018

FAQ (Le domande più frequenti)

A chi è rivolta la sottocategoria 2-ter ?

L'iscrizione interessa associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

A che cosa abilita la sottocategoria 2-ter ?

Gli iscritti possono raccogliere e trasportare, per non più di quattro giornate nell'arco dell'anno civile, e nel limite delle cento tonnellate annue complessive, imballaggi metallici (15.01.04), metalli (20.01.40) e rifiuti ingombranti (limitatamente a quelli in metallo, 20.03.07), dei quali risultino proprietari in forza di acquisto o donazione degli stessi.